



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

Delibera di GIUNTA nr. *220* del 27/08/2019 (COPIA)

Oggetto Esame ricorso al TAR, con istanza di sospensiva, prodotto dalla REPROS Srl e dal PENNY MARKET Srl. Nomina Legale, previo prelevamento dal Fondo di riserva per insufficienza del capitolo 810.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Agosto in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
2	CONSIGLIO ANGELO MICHELE	Presente
3	RIGANTE ROBERTA	Presente
4	NAGLIERI GIOVANNI	Presente
5	STORELLI DOMENICO	Assente
6	SASSO VITTORIA	Presente
7	PARISI NATALE	Presente
8	SPINA ANTONIA	Presente

Risultano presenti sette componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che con atto notificato a questo Comune in data 05.08.2019, tramite Racc. AR, prot. d'arrivo n. 35442 del 08.08.2019, la REPROS Srl e la PENNY MARKET Srl, rappresentate e difesa dagli Avv.ti Aldo Russo e Vito Aurelio Pappalepore, hanno prodotto ricorso dinanzi al TAR Puglia di Bari contro il Comune di Bisceglie e nei confronti di LIDL ITALIA Srl, e della PIQUBO Srl per l'annullamento, previa idonea misura cautelare:

- del diniego di annullamento ex art.21 nonies L.241/1990, a firma del Comune di Bisceglie, Ripartizione Tecnica del 19.06.2019, quale richiesto da REPROS con nota pec. 5.06.2019 per l'edificazione del lotto 7 del Piano Particolareggiato "Salsello" nonché degli atti e provvedimenti ivi richiamati e duali forniti in copia dal medesimo Comune il 5.07.2019 ossia:
- del permesso di costruire n.35 del 05.12.2018 per la costruzione del corpo di fabbrica <<A>> delle opere di urbanizzazioni su Via G.Bovio, angolo Carrara Notar Vincenzo, rilasciato dal Comune di Bisceglie su richiesta di LIDL Italia Srl e dei Sigg.ri Pedone Leonardo, Pedone Mauro, Pedone Vincenzo e Papagni Paolo, di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto e conseguente, inclusi, quali atti presupposti, i pareri favorevoli del 18.05.2018 e del 19.07.2018, la convenzione rep.n.37915 dell'1.10.2018 registrata a Trani l'8.10.2018 n.2949 e i correlati atti di pari data di <<cessioni gratuite>> e di <<asservimento>>, registrati a Trani l'8.10.2018 n.2950 e 2951, nonché, quali atti conseguenti, la successiva voltura del PDC n.53/2018 a favore di LIDL Italia srl;
- dell'autorizzazione commerciale, di estremi ignoti, relativa al punto vendita LIDL Italia srl attivato nel corpo di fabbrica <<A>> cui si riferiscono le comunicazioni di LIDL al SUAP del Comune di Bisceglie in data 11 e 13.06.2019;
- di ogni eventuale successiva variante e modifica agli atti che precedono nonché di ogni autorizzazione o altro atto comunque denominato, di contenuti ed estremi ignoti, inclusi quelli relativi all'esecuzione delle urbanizzazioni e all'utilizzo delle aree oggetto di <<cessioni>>;
- degli atti anch'essi di estremi e contenuti ignoti, relativi al permesso di costruire per il corpo di fabbrica <> e all'autorizzazione commerciale da ivi attivare;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e conseguente a quelli impugnati, pur se allo stato non ancora conosciuti;

Dato atto che nell'organizzazione dell'Ente è presente ed operativa l'Avvocatura Comunale quale organismo indipendente dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense e disciplinata da apposito regolamento;

Preso atto del motivato impedimento temporaneo all'assunzione di incarichi già comunicato dall'Avvocatura Comunale con nota del 20.03.2019, prot.d'arrivo n.12869 del 21.03.2019;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, nonché della particolare complessità e specificità della materia, di assegnare l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Bisceglie ad un legale esterno di comprovata competenza come in altri casi similari;

Dato atto che la determinazione dei compensi ai legali esterni viene parametrata a quanto stabilito dalle deliberazioni Commissariali n.29 del 05.04.2013 e n.71 del 27.05.2013;

Visto che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.12868 del 16.06.2005, ha stabilito che il provvedimento di autorizzazione alle liti giudiziarie negli Enti Locali è della Giunta Municipale, se in tal senso dispongono le norme statutarie;

Visto, altresì, l'art.44 p.5 lett.g) del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che con il presente provvedimento risultano salvaguardati gli equilibri di bilancio 2019/2021.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Leg.vo n.267/2000, come da prospetto allegato:

- 1) il Dirigente ad interim dell'Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica;
- 2) il Dirigente della Ripartizione Finanziaria ha espresso, in ordine alla regolarità contabile, parere favorevole al prelevamento dal Fondo di riserva di cui agli allegati elenchi di variazione (all. 1 e 2); favorevole, con obbligo di accantonamento a fondo rischi contenzioso, in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi dell'art.97 comma 2° del D.to Leg.vo n.267/2000; favorevole, si segnala che il giudizio incardinato è di annullamento e non di condanna;

Ad unanimità di voti espressi in due separate votazioni di cui una per la nomina del Legale e l'altra

per la immediata eseguibilità del provvedimento, tenuto conto della richiesta sospensiva già fissata per il giorno 04.09.2019;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) Costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Puglia di Bari avverso il ricorso prodotto dalla REPROS Srl e dal PENNI MARKET Srl rappresentate e difese dagli Avv.ti Aldo Russo e Vito Aurelio Pappalepore.
- 2) Assegnare all'Avv. Massimo Ingravalle, l'incarico della difesa degli interessi del Comune, conferendo allo stesso procura.
- 3) Demandare al Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso la definizione del rapporto con il professionista incaricato rinviando la determinazione del compenso alle Deliberazioni Commissariali n.29 del 5.4.2013 e n.71 del 27.5.2013 e relativi allegati, in base alle quali - in considerazione della complessità delle questioni da affrontare, dell'attività di verifica che essa comporta nonché dell'importanza della stessa in relazione ai connessi profili risarcitori la cui rilevante entità, in caso di soccombenza, potrebbe avere notevoli ripercussioni sul bilancio comunale - il quantum a corrispondersi in favore del professionista è stabilito in complessivi € 9.931,14=, (€ 6.620,77 per sospensiva ed € 3.310,38 per il merito), comprensive di RSG, CAP e IVA come per legge, previo prelevamento dal fondo di riserva di cui agli allegati elenchi di variazione che la presente si approvano di cui agli all. doc. 1 e 2.
- 4) Comunicare la presente deliberazione al Collegio dei Revisori di Conti e al Consiglio Comunale.
- 5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Segretario Generale f.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Copia conforme all'originale

Li', 30/08/2019

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA



CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 30/08/2019 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li', 16/09/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 02439

**ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Li', 27/08/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 10/09/2019.

Li', 10/09/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CITTA' DI BISCEGLIE

Pareri ai sensi dell'art.49 c. 1 del D.L.vo n.267/2000:

Oggetto: Esame ricorso al TAR, con istanza di
sospensione, proposto dalla R&PROS s.r.l.
e del PENNY MARKET S.r.l. Nome in
legale

Tecnico:

Li 26/08/2019

IL DIRIGENTE Ad. Tufano

Contabile:

esaminando il provvedimento del P. di ruolo
di cui è parte dell'at. elucidi di versamento (All-1x2) e
Li 27/8/2019

IL DIRIGENTE R.

PRENOTAZIONE DI SPESA

REG. N. 1434/2019

P.I.C. 1.03.02.99.000

CAP. 810 n.267 del 18/8/2000.

IMPORTO # 13.241,52#

DATA 27/08/2019

L'impiegato responsabile CG

*Evocabile con obbligo di eccorramenti e fine
uschi. Contentioso in presenza di contenzioso
con significative probabilità di soccombente*



IL DIRIGENTE
(Dott. ANGELO PEDONE)

IL SEGRETARIO GENERALE

*favorevole, si segnala che il giudizio incardinato
è di annullamento e non di condanna.*